

Diminuire o rendere più incomodo l'esercizio della servitù

Servitù - prediali - esercizio - alterazione - aggravamento (divieto di) - in genere - servitù di passaggio - divieto di diminuire o rendere più incomodo l'esercizio della servitù - limiti - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 25056 del 10/10/2018

>>> In tema di servitù, non possono ritenersi compresi nel divieto di compiere innovazioni o trasformazioni del fondo servente, tali da diminuire o rendere più incomodo l'esercizio del diritto ex art. 1067, comma 2, c.c., quegli atti che, restando contemperate le esigenze del fondo dominante con quelle del fondo servente, rappresentino l'esercizio compiuto "civiliter" dal proprietario delle facoltà di godimento del fondo, che l'esistenza della servitù non può totalmente elidere. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con riferimento a servitù di passaggio pedonale, aveva considerato non ricomprese nel divieto opere, volte all'abbattimento delle barriere architettoniche, consistenti in riduzione del pianerottolo, sostituzione del cancello, eliminazione di gradini di ingresso e realizzazione di un ballatoio).

Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 25056 del 10/10/2018